

COMUNE DI SPARANISE (PROVINCIA DI CASERTA) – C.F. 80006010617 – STATUTO COMUNALE – DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°42 DEL 28 NOVEMBRE 2018 AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL COMUNE DI SPARANISE”.

COMUNE DI SPARANISE (Provincia Di Caserta)

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1 COMUNE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Sparanise è Ente autonomo regolato dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto. Nel prosieguo del presente Statuto il Comune di Sparanise sarà denominato anche “*Città*” di Sparanise.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Lo stemma della Città è rappresentato da una coppa attornata da due serpenti, sormontata da tre stelle con la scritta “*VETUSTISSIMA CALIUM CIVITAS*”, nonché con la scritta “*COMUNE DI SPARANISE*” nella parte sottostante. Il drappo del gonfalone è di colore blu. Lo stemma ed il gonfalone sono conformi ai bozzetti allegati.
4. L’uso dello stemma e del gonfalone e gli eventuali casi di concessione sono disciplinati da Regolamento.
5. La sede della Città di Sparanise è il Palazzo Municipale, sita in piazza Giovanni XXIII, ove si riuniscono ordinariamente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni. Tali Organi, per problematiche particolari, possono riunirsi in altra sede, dandone ampia pubblicità alla cittadinanza.
6. Il suo territorio si estende per Km² 18,73 e confina con i Comuni di Francolise, Teano, Calvi Risorta e Pignataro Maggiore.
7. La Città di Sparanise può essere divisa in quartieri. Il numero, la delimitazione e le modalità di funzionamento dei quartieri sono stabiliti dal Consiglio comunale con proprio atto deliberativo.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

1. La Città di Sparanise rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
2. Garantisce la partecipazione dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.
3. La Città di Sparanise è titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Concorre, nei limiti delle proprie competenze, a garantire il diritto alla salute e ad assicurare la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro. Ispira la propria azione ai seguenti obiettivi:
 - a) superamento degli squilibri economici e sociali, assumendo il lavoro dell'uomo come condizione essenziale per l'espressione compiuta dell'individuo;
 - b) superamento, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo le iniziative necessarie a consentire a chiunque di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
 - c) predisposizione di interventi e attivazione di servizi volti al superamento di ogni forma di emarginazione o discriminazione per le persone e le categorie sociali più svantaggiate e indifese, tra cui i disoccupati e non occupati, i senza casa, i minori abbandonati, i diversamente abili, gli anziani soli, gli extracomunitari, favorendo la piena integrazione sociale di tutti e di ciascuno: per questi scopi la Città assicura tra l'altro, nell'ambito delle proprie competenze, l'assistenza sociale, l'aiuto domestico, l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adozione di provvedimenti per favorire il diritto allo studio e al lavoro sia in forma individuale che associata;
 - d) promozione della funzione sociale della iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione;
 - e) realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con il sostegno all'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - f) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, anche promuovendo iniziative finalizzate all'istituzione di aree protette
5. La Città di Sparanise pone in essere ogni iniziativa volta a tutelare e sostenere le vittime di violenza.
6. La Città, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di economicità di gestione, efficienza ed efficacia dell'azione. Persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
7. Per il raggiungimento dei fini indicati nei commi precedenti, promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
8. La Città garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Nel rispetto di tutte le confessioni religiose, la Città di Sparanise si riconosce in modo particolare nella secolare fede cattolica del suo Popolo e in San Vitaliano come suo protettore.

ARTICOLO 3

TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIO - CULTURALE

1. La Città promuove, anche di concerto con le associazioni che operano fattivamente sul territorio, la conservazione e lo sviluppo del suo patrimonio socio-culturale, dei suoi costumi e delle sue tradizioni.
2. Promuove lo sport in tutte le sue forme, il turismo sociale e giovanile, assicurando l'accesso alle strutture ed ai servizi dei quali il Comune dispone.
3. Le modalità di accesso a tali strutture e servizi sono disciplinate dal Regolamento, che dovrà prevedere il concorso alle spese di gestione. Il Regolamento potrà prevedere l'accesso occasionalmente gratuito per particolari finalità riconosciute dalla Giunta Municipale.
4. Il patrimonio della comunità locale è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici, naturalistici e faunistici presenti nel territorio.

5. Il Comune provvede alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio storico della comunità locale, anche mediante l'istituzione di musei.

ARTICOLO 4 TUTELA DEL TERRITORIO

1. La Città tutela il territorio e l'ambiente, che costituiscono valori fondamentali per la sua identità e il suo sviluppo.
2. L'assetto del territorio deve essere garantito da un programmato sviluppo di insediamenti umani, infrastrutture sociali ed impianti industriali, turistici e commerciali, anche attraverso interventi di riconversione e riqualificazione.
3. La Città predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione nell'ambito di un piano armonico.
4. Regola il traffico e la circolazione secondo un organico piano che rispetti i bisogni della popolazione residente ed itinerante, con particolare riguardo alle esigenze scolastiche, lavorative, commerciali e turistiche.
5. Persegue la sicurezza e la protezione civile con idonei strumenti per la prevenzione e per il pronto intervento per pubbliche calamità, favorendo la crescita di organismi associativi di volontariato.
6. Attua la scelta antinucleare.
7. L'attività edilizia e urbanistica è controllata dai competenti organi territoriali.

ARTICOLO 5 SVILUPPO ECONOMICO

1. La Città promuove ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo delle attività commerciali; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta interventi per favorire lo sviluppo degli insediamenti industriali in un organico rapporto con il territorio; promuove ed organizza, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, le attività che possono favorire l'occupazione e lo sviluppo della Città e del territorio.

ARTICOLO 6 PROGRAMMAZIONE

1. La Città realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione come previsto dalla normativa vigente, tenendo conto, nella determinazione degli obiettivi, di piani e programmi statali e regionali, nonché dell'apporto di cittadini, sindacati e associazioni.

ARTICOLO 7 PARTECIPAZIONE

1. Tutti i cittadini partecipano all'attività politica ed amministrativa della Città nel rispetto dei principi costituzionali.
2. Per agevolare la partecipazione ed informare i cittadini su iniziative, programmi e decisioni dell'Ente, la Città può avvalersi di strumenti idonei, tra i quali *social network*, incontri, convegni, mostre e rassegne.

TITOLO II

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 POTERI E COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta tutta la Comunità.
2. Determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni del Consiglio non è delegabile.
4. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero dei consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono determinati dalla legge.
5. Le competenze regolamentari del Consiglio e della Giunta Municipale sono disciplinate dalla legge e da quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio e la Giunta Municipale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge. I regolamenti sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico e contestualmente pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di cui al precedente periodo.
6. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente. Il Presidente è eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio ed allo stesso sono attribuiti fra gli altri i poteri di convocazione direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Comunale con maggioranza di 2/3 alla prima votazione e con maggioranza assoluta alla seconda.
7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più di due rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
8. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la riserva per la minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

ARTICOLO 9 PRIMA SEDUTA - PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Consiglio Comunale provvede nella prima adunanza alla convalida dei consiglieri eletti compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Sindaco, nella stessa seduta, comunica al Consiglio la composizione della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, provvede ad eleggere tra i consiglieri un Presidente ed un Vice Presidente. La seduta è pubblica.
5. Il Sindaco, nella prima seduta di Consiglio Comunale, espone il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio esamina detto programma e si pronuncia con una votazione.
6. In Consiglio si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate. Capogruppo di ciascuna lista, salvo comunicazione diversa da farsi in Consiglio da parte del responsabile di lista è:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione finanziario, che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene di regola nel mese di luglio di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 10 SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono, entro i termini previsti dalla legge:
 - per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - per la verifica degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

ARTICOLO 11 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno della seduta consiliare è stabilito, a seguito di convocazione: a) dal Presidente;
 - b) per la richiesta di un terzo dei Consiglieri comunali assegnati al Comune;
 - c) dal Prefetto, così come disposto dal comma 5 dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 12 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, contenente la data della seduta e l'ordine del giorno, è pubblicato all'Albo del Comune e notificato dal messo comunale, anche a mezzo posta elettronica certificata, al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta, per le sessioni ordinarie;

- b) almeno 3 giorni prima per le sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima della seduta per i casi urgenti e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri iscritti nell'ordine del giorno.
2. Dell'avvenuta convocazione è altresì assicurata la massima diffusione alla cittadinanza con ogni mezzo idoneo.
 3. L'integrazione dell'ordine del giorno con gli altri argomenti da trattare, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al primo comma.
 4. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione.
 5. I Consiglieri, per le notifiche o comunicazioni, indicano all'Ufficio di segreteria un indirizzo di posta elettronica certificata e un domicilio eletto nel territorio comunale. Di norma, le notifiche e le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata, che se non posseduta è fornita gratuitamente dall'Ente.

ARTICOLO 13 FUNZIONAMENTO

1. La seduta del Consiglio è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, salvo che non sia richiesta la maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri assegnati al Comune, oltre il Sindaco.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e quelli che si allontanano dalla sala prima della votazione.
4. Per l'adozione delle decisioni di cui alle sessioni ordinarie (art. 10 comma 2 del presente Statuto), è sempre richiesto ai fini della validità delle sedute il *quorum* di cui al comma 1.
5. La deliberazione è validamente approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
6. Nel computo per determinare la maggioranza dei votanti rientrano tutti i consiglieri presenti, al momento della votazione, nei banchi di loro competenza.
7. Le deliberazioni, ricorrendone l'urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.
9. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento

ARTICOLO 14 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti, composte con criterio proporzionale e nelle quali è assicurata ove possibile la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Le commissioni permanenti, nell'ambito della loro competenza per materia, hanno diritto di ottenere dai Responsabili dei servizi, dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed Aziende Comunali informazioni, atti, audizioni di persone, sull'Amministrazione del Comune, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
3. Le commissioni permanenti possono richiedere l'intervento del Sindaco o degli Assessori alle proprie sedute, nonché del Segretario Comunale o dei responsabili degli uffici comunali o degli Enti o Aziende dipendenti dal Comune.
4. Le commissioni permanenti non hanno poteri deliberativi. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5. Su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può essere costituita una commissione d'inchiesta per indagare sull'attività amministrativa del Comune. La presidenza è riservata alle opposizioni.
6. Con la deliberazione di cui al comma precedente viene stabilita la composizione, poteri, gli strumenti operativi, ed il termine per concludere i lavori della commissione.

ARTICOLO 15

INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, definisce e approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

ARTICOLO 16

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale, in conformità alle leggi ed ai principi enunciati nel presente Statuto, sono previste da un regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La medesima maggioranza è richiesta per le modifiche.

ARTICOLO 17

ALBO COMUNALE

1. La pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge e dallo Statuto avviene in apposito spazio *on line* destinato ad Albo Comunale.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la facilità e l'integrità di lettura in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 18

LO STATUS DEL CONSIGLIERE E I GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta il Comune nell'esercizio del suo mandato, nel rispetto delle leggi dello Stato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi al mandato espletato dai Consiglieri sono regolati dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte.
4. Del Consigliere che non intervenga alla metà più uno delle sedute del Consiglio Comunale dell'anno, il Sindaco d'ufficio propone la decadenza, notificata al Consigliere interessato. Al Consigliere, di cui è proposta la decadenza, è garantito il diritto a far valere le cause giustificative per iscritto, entro 10 giorni dalla notifica. Trascorsi i termini in assenza di controdeduzioni, il Sindaco dichiara la decadenza del Consigliere e nei successivi 10 giorni è convocato il Consiglio Comunale per la surroga. Nel caso in cui il Consigliere, nei 10 giorni dalla notifica della proposta di decadenza, presenti per iscritto, al protocollo generale del Comune, motivi giustificativi, il Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi è convocato perché si pronunci definitivamente. La pronuncia del Consiglio produce immediatamente i suoi effetti. La decadenza è notificata al

Consigliere interessato. Il Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi è convocato per la conseguente surroga.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa per gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni al Sindaco, che risponde nei 30 giorni dal ricevimento, se è richiesta risposta scritta, o nella prima seduta del Consiglio Comunale.
7. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali ed enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili ad espletare il suo mandato. Le forme ed i modi di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento.
8. Nei casi previsti dalla legge, il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio.
9. La decadenza si verifica allorquando il Consigliere perde i requisiti necessari richiesti per la nomina.
10. In caso di cessazione dalla carica del Consigliere, per qualsiasi motivo, si fa luogo alla surrogazione con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del Consigliere cessato.
11. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 71, comma nove del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi della richiamata disposizione.
12. Ogni gruppo consiliare designa il capogruppo in forma scritta al Sindaco. Nelle more di tale designazione, si intende capogruppo consiliare chi, non componente della Giunta Comunale, nelle elezioni ha riportato il maggior numero dei voti nella propria lista.
13. Ai gruppi sono assicurate idonee strutture per le loro funzioni.
14. Il Regolamento disciplina il funzionamento dei gruppi consiliari.

CAPO II

IL SINDACO

ARTICOLO 19

ELEZIONE E FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi secondo le modalità previste dalle leggi stesse o dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 20 LINEE PROGRAMMATICHE

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco, con le modalità e i termini di cui al precedente articolo 9, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

ARTICOLO 21 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili (articolo 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ARTICOLO 22 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

ARTICOLO 23 DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ARTICOLO 24 DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado (articolo 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

CAPO III LA GIUNTA MUNICIPALE

ARTICOLO 25 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due.
3. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative, anche tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
4. I componenti la Giunta Municipale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

ARTICOLO 26 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta dell'Ente, su proposta del Responsabile degli Affari Legali, autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie.
5. Il Responsabile degli Affari Legali conferisce, mediante atto determinativo con relativo impegno di spesa, gli incarichi di difesa dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di giudizio, nel rispetto delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 27 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese.

ARTICOLO 28

ASSESSORE ANZIANO

1. L'anzianità fra gli assessori è determinata dall'età. L'assessore anziano presiede la Giunta in assenza del Sindaco e del Vicesindaco.

ARTICOLO 29

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

ARTICOLO 30

DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

ARTICOLO 31

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio.
3. Per i beni patrimoniali dati in affitto o in locazione si osservano le norme di legge e dei regolamenti. È fatta comunque salva la facoltà di alienazione.
4. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali e le concessioni in godimento.

ARTICOLO 32

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.
3. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale e dai regolamenti.
4. Il regolamento di cui al comma 2 assicura, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ARTICOLO 33

I REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta provvede a nominare, quale Organo di revisione economico-finanziaria, il soggetto scelto dalla Prefettura-UTG mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni di legge e dei regolamenti attuativi, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, di altri impedimenti ovvero di rinuncia dei soggetti estratti.
2. L'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte; sono revocabili per inadempienze nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. L'Organo di revisione contabile ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. L'Organo di revisione contabile, in conformità alle disposizioni della legge e del regolamento, svolge in particolare le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione. Nella stessa relazione l'Organo di revisione contabile esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. I componenti dell'Organo di revisione contabile rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 34 LA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni.
6. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
7. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei, ove disponibili, secondo le disposizioni del regolamento. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
8. Per la copertura delle spese di regola è richiesto il pagamento di un corrispettivo.
9. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ARTICOLO 35 LA CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, possono tenersi nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione si stia richiesta da altri organismi.

ARTICOLO 36

ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'incentivazione prevista negli articoli successivi al fine di dare riconoscimento alle istanze di partecipazione del cittadino singolo o associato alla gestione dell'Ente locale, anche al di fuori del tradizionale veicolo della rappresentazione elettiva.
2. Sarà conferita importanza primaria alle associazioni portatrici di interessi diffusi nelle seguenti materie:
 - a) la promozione della cultura e della pace;
 - b) la difesa dell'ambiente;
 - c) la tutela della salute;
 - d) la tutela del patrimonio turistico e delle tradizioni storiche locali;
 - e) l'assistenza sociale;
 - f) lo sport e le attività ricreative;
 - g) la formazione morale e sociale dei giovani e degli adulti.
3. I rapporti e le modalità per la valorizzazione e promozione delle suddette forme associative sono disciplinati dai successivi articoli, fermi i diritti riconosciuti a tutte le associazioni legalmente costituite.

ARTICOLO 37

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, disciplinato secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dall'apposito regolamento allo scopo di:
 - a) organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica comunale;
 - b) valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio;
 - c) promuovere la nascita di altri organismi associati nel contesto della comunità comunale.
2. Hanno diritto a far parte dell'Albo tutte le associazioni legalmente costituite operanti nel territorio comunale, sia in via esclusiva, sia quali articolazioni di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale.
3. Le associazioni possono essere costituite legalmente, davanti al Segretario comunale con la presenza di almeno trenta soci fondatori/promotori con contestuale approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto in cui siano evidenziate le fonti di sostentamento.
4. L'iscrizione all'Albo viene decretata dal Sindaco e registrata dal Segretario Comunale, alla cui custodia l'Albo viene affidato, secondo le procedure previste nell'apposito regolamento.
5. Ai fini della iscrizione, le associazioni devono documentare di operare in almeno una delle materie indicate dal regolamento, e comunque in almeno una delle seguenti:
 - a) pace;

- b) ambiente;
- c) tutela degli animali;
- d) consumatori;
- e) cultura;
- f) tutela dei cittadini;
- g) assistenza sociale;
- h) rappresentanza dei cittadini immigrati;
- i) comitati di quartiere o di frazione;
- j) sindacati dei lavoratori dipendenti;
- k) associazione delle categorie produttive;
- l) tempo libero;
- m) sport;
- n) movimenti formativi ed educativi

ARTICOLO 38

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune assicura a tutte le forme associative incluse nell'Albo:
 - a) il diritto di iniziativa, esercitato mediante presentazione di memorie, istanze, petizioni, proposte di deliberazioni; il Comune è tenuto ad esaminarle nelle sedi competenti, dandone motivato riscontro entro i termini fissati per i procedimenti amministrativi;
 - b) il diritto di essere ascoltate su tutte le questioni affrontate dagli organi istituzionali e, comunque, su quelle aventi carattere di competenza riconosciuta per materia ad ogni singola associazione; il diritto di intervenire su esplicita convocazione e con diritto di parola alle riunioni delle commissioni ai cui all'articolo 14 e di partecipare con voto consultivo alla formazione delle decisioni su singoli oggetti aventi carattere di competenza riconosciuta per materia ad ogni singola associazione.
2. Il Comune mette a disposizione delle associazioni iscritte all'Albo mezzi finanziari e organizzativi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ARTICOLO 39

LE CONSULTE

1. Per un migliore ed efficace coordinamento tra Comune e cittadini, associazioni e rappresentanze di base, il Consiglio Comunale può istituire le consulte.
2. Le consulte sono gli organi che rappresentano i cittadini, le associazioni, i comitati e rappresentanze di base. Le associazioni possono chiedere di partecipare a più consulte secondo gli ambiti dei loro centri di interessi. Le suddette forme associative sono rappresentate con lo stesso numero di componenti a prescindere dalla loro maggiore o minore consistenza.
3. Le consulte costituite dal Consiglio Comunale avranno disciplinata l'attività con lo stesso atto deliberativo di costituzione.
4. Possono essere istituite le consulte almeno in relazione alle seguenti materie:
 - a) ambiente;
 - b) cultura;
 - c) volontariato;
 - d) commercio;

- e) sport;
 - f) formazione morale e sociale;
 - g) terza età.
5. Possono essere istituiti un Forum Giovani o analoghe forme di consulta giovanile, allo scopo di assicurare la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa ed educarli al civismo e alla partecipazione (inteso soprattutto come servizio alla comunità).
6. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, che ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito regolamento.

ARTICOLO 40 L'INIZIATIVA POPOLARE

1. Ai fini del presente articolo si intende:
- a) per "*istanza*" ogni generica rappresentazione di un bisogno individuale ovvero di tutta o di parte della collettività locale;
 - b) per "*petizione*" ogni atto di sollecito di specifiche deliberazioni degli organi comunali o di interventi di uffici comunali;
 - c) per "*proposta*" ogni progetto di deliberazione, redatto in forma di articolo o di schema di delibera ed accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa.
2. Tutti gli elettori del Comune, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi individuali o collettivi.
3. Sono inammissibili le istanze aventi natura meramente conoscitiva di atti non soggetti a obblighi di pubblicazione e in relazione alle quali non sia documentato il rispetto dei requisiti legittimanti all'accesso o alla partecipazione procedimentale.
4. Le istanze devono essere sottoscritte da almeno un elettore. Le petizioni devono essere sottoscritte da non meno di cinquanta cittadini elettori del Comune. Le firme sono autenticate come per legge.
5. Le istanze e le petizioni devono essere presentate all'ufficio di Segreteria che, verificata la regolarità della presentazione ai sensi dei commi precedenti, le trasmette al Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta ricezione all'organo competente per materia, che le esamina entro i 30 (trenta) giorni successivi. Qualora non sia possibile rispettare tale termine, dovranno essere osservate le disposizioni previste per tali ipotesi nel regolamento comunale.
6. Il Sindaco dà atto dell'avvenuto esame e delle conclusioni a cui si è pervenuti con atto formale da comunicare alla prima seduta consiliare utile successiva alla sua decisione.
7. Gli elettori del Comune, singolarmente o in forma collettiva, nell'esercizio del diritto di iniziativa popolare, presentano al Consiglio Comunale proposte di atti di competenza di quest'ultimo. Le proposte devono recare non meno di cento sottoscrizioni autenticate.
8. La verifica di ammissibilità della proposta e l'esame nel merito della medesima sono affidate ad una commissione consiliare; un rappresentante dei sottoscrittori della proposta deve presenziare ai lavori della commissione senza diritto di voto. Entro trenta giorni la Commissione deve presentare una relazione al Consiglio Comunale che, nei sessanta giorni successivi, dovrà riunirsi per prendere in esame la proposta ed assumere una risoluzione finale. La proposta si intende approvata, nel testo predisposto dai sottoscrittori, se essa non è stata respinta o approvata con modificazioni dal Consiglio Comunale entro il termine di novanta giorni dall'avvenuto deposito.

9. Sussistendone i presupposti di legge, tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordo, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
10. L'avvenuta presentazione di istanze, petizioni e proposte va pubblicizzata con affissione all'albo pretorio.
11. L'intervenuto accoglimento, anche parziale, o il mancato accoglimento di istanze, petizioni e proposte deve essere adeguatamente motivato e pubblicizzato anche con affissione all'albo.
12. Le istanze, le petizioni e le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. La materia delle procedure di consultazione e delle procedure per l'ammissione e l'esame di istanze, petizioni e proposte trova puntuale e dettagliata disciplina nel Regolamento.

ARTICOLO 41

IL REFERENDUM POPOLARE

1. Il Comune intende promuovere attraverso l'istituto del *referendum* consultivo, propositivo nonché abrogativo per la revoca di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti alla amministrazione della Città ed al suo sviluppo culturale, sociale ed economico.
2. Il *referendum* consultivo e quello propositivo sono indetti su richiesta di almeno un quarto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data della proposta e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, mentre il *referendum* abrogativo è indetto su richiesta di almeno tremila cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il *referendum* consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.
3. Nel *referendum* consultivo ed in quello propositivo esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. A tal fine, il Comune assicura la tenuta di una speciale lista elettorale. Nel *referendum* abrogativo invece esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
4. I *referendum* possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa. Non possono tuttavia essere sottoposti a *referendum*:
 - a) lo Statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo e le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - e) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - f) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - g) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi;
 - h) le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - i) gli argomenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
5. Ciascun *referendum* deve avere per oggetto un solo quesito, che deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.

ARTICOLO 42

RICHIESTA ED INDIZIONE

1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La proposta, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità, insindacabile, da parte della Commissione dei Garanti per i *referendum*.
2. Tale Commissione è formata dal Segretario Comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un membro nominato dal Prefetto e da almeno tre persone iscritte nell'albo dei giudici popolari estratti a sorte di volta in volta. Per l'esercizio dell'attività svolta ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso. Le decisioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale.
3. Intervenuto il giudizio di ammissibilità, la raccolta delle firme deve avvenire nel tempo massimo di novanta giorni dalla data della sua notifica al comitato promotore.
4. Il *referendum* è indetto dal Sindaco e deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta.
5. In caso di pluralità di *referendum*, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.
6. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I *referendum* che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.
7. Il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso in caso di sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco procede alla revoca del *referendum* già indetto qualora il quesito referendario non sia più proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini *ex novo* la materia, oppure il Consiglio Comunale abbia deliberato sul quesito oggetto del *referendum* nel senso dei proponenti lo stesso.

ARTICOLO 43

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Nel caso di *referendum* consultivo e propositivo, il Sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, sottopone al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al *referendum*, che deve tenere conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione.
2. Nel caso di esito favorevole del *referendum* abrogativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di proclamazione del risultato, il Consiglio comunale è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del *referendum* medesimo. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del suddetto provvedimento di presa d'atto.
3. La proposta sottoposta a *referendum* abrogativo è valida al raggiungimento del 70% dei votanti dell'ultima consultazione comunale avvenuta alla data della indizione del *referendum* in oggetto. Il *referendum* propositivo o consultivo si intende valido al raggiungimento del 60% dei votanti come sopra individuati.

ARTICOLO 44

REGOLAMENTO

1. Il regolamento determinerà le norme per la disciplina del *referendum*, ed in particolare, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme, per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

CAPO II

L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 45

L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, il Comune può attribuire, previa convenzione con la Provincia, lo svolgimento delle predette funzioni al difensore civico territoriale.
2. Il difensore civico territoriale interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
3. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
4. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o alla associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
5. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
6. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

TITOLO V

INFORMAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

L'ACCESSO

ARTICOLO 46

INFORMAZIONE E DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. La realizzazione di tale principio è affidata ad apposito regolamento.

2. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
3. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio relazioni col pubblico.

CAPO II IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 47 II PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è stabilito dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti devono comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Gli interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora il provvedimento sia pregiudizievole per loro. Essi hanno diritto di visionare gli atti del procedimento e di presentare documenti a memoria, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare.
3. Il Comune, gli enti e le aziende dipendenti danno notizia dell'avvio del procedimento con comunicazione personale, nella quale sono indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
4. Qualora la comunicazione sia impossibile o particolarmente gravosa, il Comune, gli enti e le aziende dipendenti rendono noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma con idonee forme di pubblicità disposte dalla Giunta.

TITOLO VI L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE

ARTICOLO 48 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai responsabili nominati dal Sindaco.
2. Assume come carattere fondamentale della propria organizzazione il criterio dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

ARTICOLO 49

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 50

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti

ARTICOLO 51

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 52

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano la amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo

dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dagli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in altre disposizioni normative espresse;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
 4. Le funzioni dirigenziali di cui al presente articolo possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, fatto salvo il rispetto dei contratti collettivi.
 5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Per il caso in cui l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

ARTICOLO 53 INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, nelle misure previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, comunque, per almeno una unità, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità

- analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
 4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e successive modifiche e integrazioni) e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

ARTICOLO 54

SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

ARTICOLO 55

VICE-SEGRETARIO

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice-Segretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.
2. Il Vice-Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento. L'espletamento delle funzioni vicarie non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ARTICOLO 56

ISTITUZIONI E PARTECIPAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società regola le finalità, la organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa derivante

dagli studi compiuti o funzioni precedentemente esplicate, sia presso gli uffici pubblici che privati. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma precedente si applicano l'articolo 42, comma 2 lettera m) e l'articolo 50 comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i relativi permessi previsti dalla legge.

ARTICOLO 57 SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; l'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione, soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII LA REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 58 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ARTICOLO 59 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. I regolamenti sugli istituti della partecipazione o sulla amministrazione del patrimonio saranno deliberati entro un semestre dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Copia del presente statuto sarà consegnata ad ogni famiglia residente nel Comune. Altre copie potranno essere richieste gratuitamente presso l' U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico).

3. Il Comune provvederà ad inserire il presente statuto su un sito internet.

ARTICOLO 60

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio della Città.